



Cessione d'azienda e salvaguardia dell'anzianità di servizio

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1° luglio 2025, n. 17726, ha ritenuto che, in caso di trasferimento d'azienda, l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, dev'essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici e il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito, mentre l'anzianità pregressa non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti, non delle aspettative, già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, sicché il nuovo datore ben può, ai fini della progressione di carriera, valorizzare l'esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.

Master di specializzazione

**Negoziare e gestione dei
conflitti**

Scopri di più